

CONFAPPI

Via XXIX Maggio 65 – Legnano

Tel. 0331 594382 – 331 8965662

Orari centralino: dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Email: info@confappi.it

SUNIA

Via della Torre 15 – Milano

tel 02.4232621

email: segreteria@sunia-milano.it

pec: suniamilano@lamiappec.it

CONIA

Viale Monza 110 – Milano

ASSOEDILIZIA

Largo Augusto 8 – Milano

tel. 02.88.55.91 - fax 02.89.00.711 info@assoedilizia.mi.it

U.P.P.I.

Via Pancaldo 1 – Milano

Email: info@uppi-milano.it

Telefono: 02.2047734

Orari: lunedì - giovedì: 09.00 - 13.00 / 14.00 -18.00 - venerdì: 09.00 - 13.00

A.S.P.P.I.

Via Archimede 22 – Milano

Telefono: +39 02 76110167

Email: asppimilano@gmail.com

Orari telefonate: lunedì-venerdì 15:00-17:30

A.P.P.C.

Piazza Lagosta 1 – Milano

Telefono: 02 436976; 3277833245; 3515903452

Email: appc-milano@virgilio.it

Info e appuntamenti:

Dal lunedì al venerdì: 9.00 – 12.00

Consulenze: 15.00 – 18.00

A.P.P.C. SCARLATTI

Sede: Via D. Scarlatti 27 – Milano

Presidio territoriale: Legnano-via Palestro n.4

Telefono: 0331-1820786 (dott. Luca Malfanti)

Email: Info@appcml.it

Pec: appcmlano@pec.it

Accordo Locale per il Comune di PARABIAGO

ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/03/2017

Premesso che

- ▲ che in data 16 gennaio 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto di cui all'art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, pubblicato sulla G.U. n.62 del 25/03/2017, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell'ambito degli Accordi locali previsti dall'art. 2, comma 3, l. cit.;
- ▲ che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge 9 dicembre 1998 n. 431, il Comune di **PARABIAGO**, ha convocato le Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione dell'Accordo locale da applicarsi nel territorio del Comune di **PARABIAGO**
- ▲ che in data 11/01/2018 è stato concluso l'Accordo Locale per il Comune di **PARABIAGO** all'art 15 del quale si è stabilita una durata triennale dello stesso con facoltà delle organizzazioni firmatarie di richiedere una nuova convocazione e, comunque, prorogarne la sua validità fino ad un eventuale nuovo accordo;
- ▲ che le organizzazioni firmatarie del suddetto Accordo intendendo procedere all'aggiornamento dello stesso, hanno – in conformità all'art 15 citato – invitato i Comuni a provvedere alla loro convocazione, che non è avvenuta;
- ▲ che pertanto le organizzazioni secondo quanto previsto dal citato art. 15 si sono riunite per l'aggiornamento dell'Accordo locale;
- ▲ che l'Accordo locale, secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017, individuate le zone urbane omogenee in cui suddividere il territorio dei suddetti Comuni, deve stabilire, per ciascuna di dette zone urbane omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali le parti contrattuali private, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive organizzazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia, tenendo conto degli elementi previsti al successivo comma 4 della norma citata, devono concordare il canone effettivo di locazione per l'unità immobiliare oggetto del contratto;
- ▲ che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di locazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall'Accordo locale, devono altresì costituire, nell'ambito del territorio del Comune di **Parabiago**, secondo il disposto degli artt. 2 e 3 del D.M.16 gennaio 2017, i limiti di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo per i contratti di natura transitoria, nonché per i contratti per studenti universitari;

Accordo Locale di PARABIAGO



- ▲ che i canoni di locazione per gli immobili situati nel territorio del Comune di **Parabiago** di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti - persone fisiche o giuridiche — detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell'art. 1 commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, devono essere definiti all'interno dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, in base ad appositi accordi integrativi locali fra le stesse proprietà, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della convenzione nazionale o comunque firmatarie dell'Accordo locale;
- ▲ che secondo il disposto degli artt. 1 comma 10, 2 comma 7 e 3 comma 4, del D.M. 16 gennaio 2017, i contratti di locazione realizzati in base all'Accordo locale, di cui all'art. 2, comma 4 sono essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui all'art. 4 bis legge n.431/98;
- ▲ che ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge n. 431/98, per promuovere la realizzazione dell'Accordo locale, ogni singolo Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'Accordo locale stesso;
- ▲ che è facoltà del Comune deliberare, anche per gli effetti dell'art. 11, comma 5, legge n. 431/98, risorse finanziarie aggiuntive, ricavate dal proprio bilancio, per l'erogazione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione, come previsto al comma 4 della norma citata, nonché promuovere con incentivi ai locatori i contratti concordati
- ▲ che le organizzazioni firmatarie con il presente accordo intendono adeguare e modificare dalla data del suo deposito in Comune e in Regione, quello concluso in **data 11/01/2018** che avrà applicazione nel testo originario per i soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto la sua vigenza.
- ▲ che Il deposito del presente accordo interviene anche al fine di garantire, per coloro che intendono utilizzare il canone concordato, di disporre di uno strumento formato nel pieno rispetto delle norme di legge e/o delle pregresse intese in ambito sindacale;
- ▲ che in ragione di ciò i sottoscrittori del presente accordo esprimono la più ampia riserva sulla validità di eventuali altre intese, raggiunte nel medesimo ambito territoriale, in mancanza del rispetto della normativa in materia ed in particolare, senza il rispetto delle disposizioni relative alla procedura di convocazione del tavolo di lavoro.

06 FEBBRAIO 2025

Tutto ciò premesso, l'anno 2025 il giorno _____, nella sede del ~~Comune~~ di SALA IN LARGO AUGUSTO 8 MILANO
tra

Le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:

- SUNIA, con sede in Milano, via della Torre n. 15, rappresentato dal Segretario Generale Avv. Carmelo Benenti e dalla Segretaria Milena Pollara
- SICET, con sede in Milano, via Tadino n. 31, rappresentato dal Segretario Mattia Gatti

Accordo Locale di PARABIAGO

The block contains several handwritten signatures in blue and black ink. Some are clearly legible, such as 'Carmelo Benenti' and 'Mattia Gatti', while others are more stylized or crossed out. There is also a small number '2' written near one of the signatures.

- CONIA, con sede in Milano, viale Monza n.110, in persona del Segretario Generale Egidio Rondelli

e

le Associazioni della proprietà edilizia:

- ASSOEDILIZIA, aderente alla CONFEDILIZIA, con sede legale in Milano, ^{LARGO AUGUSTO} Via Meravigli n. 3, rappresentata dal presidente Achille Lineo Colombo Clerici delegato Avv. Cesare Rosselli;
- U.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Pancaldo n. 1, rappresentata Avv. Filippo Pellegrino;
- A.S.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Archimede n. 22, rappresentata dal Presidente Territoriale Avv. Silvio Scarsi;
- CONFAPPI, con sede legale in Milano, Via R. di Lauria n.9, rappresentata dall'Avv. Matteo Rezzonico;
- A.P.P.C., con sede legale in Milano, Piazza Lagosta n.1, rappresentata dal Presidente Milanese Avv. Tomaso Songini;
- A.P.P.C. SCARLATTI, con sede in Milano via D.Scarlatti 27, rappresentata dall'Avv. Arnaldo Cogni

alla presenza

del Sindaco del Comune di _____

si conviene e si stipula quanto segue

1.- PREMESSE – Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

2.- NOVAZIONE ACCORDO PRECEDENTE – Il presente Accordo sostituisce integralmente dalla data del suo deposito in Comune ed in Regione quello concluso il 11/01/2018 che avrà applicazione per i soli contratti stipulati sotto la sua vigenza e successivamente tacitamente rinnovati o prorogati. Gli eventuali Accordi integrativi già conclusi in forza dello stesso restano validi ed efficaci secondo le loro stesse previsioni di scadenza.

AMBITO DI APPLICAZIONE – I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n.431, art. 2 comma 3 e art. 5, si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di **Parabiago**

4. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – Le parti possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

4.1 Modalità per la determinazione dei canoni di locazione situati nel territorio del Comune di PARABIAGO

Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 431/98, si applicano i criteri e le modalità seguenti:

Accordo Locale di PARABIAGO

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including 'CB' and a circled '3'.

4.1. a) Individuazione delle "zone urbane omogenee"

Le "**zone urbane omogenee**", secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, sono delimitate sulla base della divisione del territorio comunale in zone, come definite dal presente Accordo, tenuto conto dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali e dei tipi edilizi.

Le zone urbane omogenee sono così identificate:

Comune di **Parabiago**

Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di due:

- Zona 1 Centro - Ravello
- Zona 2 Frazioni-Periferia (altro)

Resta inteso che ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle zone si considererà l'intero edificio incluso nella zona di maggior valore.

4.1. b) Criteri per la definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni "**zona urbana omogenea**" è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in €/mq. annuo.

Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile:

Elementi di tipo A

A1 bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas

A3 impianti tecnologici, di esalazione scarico conformi alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;

A4 riscaldamento centralizzato o autonomo;

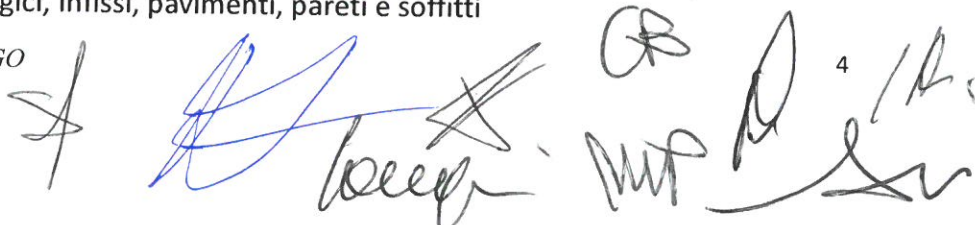
Elementi di tipo B

B1 cucina abitabile con almeno una finestra

B2 ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore

B3 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

Accordo Locale di PARABIAGO

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a stylized signature, a signature that appears to be 'Beeper', and a series of initials and signatures including 'GB', 'M', and 'L'. A small number '4' is written near the 'M'.

Elementi di tipo C

C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)

C3 giardino condominiale

C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni

C6 porta blindata / doppi vetri

C7 prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: vicinanza a stazione ferroviaria e/o trasporto pubblico, esercizi commerciali, servizi sociali;

C8 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 10 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa;

C9 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico

Ai fini dell'individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all'immobile, come sopra specificati:

sub - fascia 1 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

- a) se manca uno solo degli elementi di tipo A
- b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, pur in presenza di elementi di tipo B

sub - fascia 2 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

- a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno un elemento di tipo B
- b) se hanno tutti gli elementi di tipo A e B richiesti per la sub-fascia 2 e meno di tre elementi di tipo C

sub - fascia 3 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno un elemento di tipo B e tre elementi di tipo C

Elementi di tipo D

D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo

D2 presenza elementi funzionali: cantina o soffitta

Accordo Locale di PARABIAGO



5

D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorchè non vincolati ai sensi di legge

D4 presenza di domotica per la gestione degli elettrodomestici/impianti di climatizzazione

D5 giardino privato o spazio aperto esclusivo

D6 posto auto scoperto locato al conduttore

D7 presenza di videocitofono

D8 terrazza di superficie superiore a 20 mq

D9 classe energetica A – B – C

D10 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 5 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa;

La presenza di almeno cinque degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all'unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia di appartenenza.

4.1. c) Definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni "**zona urbana omogenea**" sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in €/mq. come da allegato n. 2.

Ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni i valori minimi e massimi delle fasce e di ogni sub – fascia sono aumentati come segue:

Alloggio ammobiliato — Quando l'alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 15%.

Alloggio semi ammobiliato — Quando l'alloggio sia arredato parzialmente, con mobilio cucina ed elettrodomestici funzionanti, e zona giorno, il valore del canone potrà aumentare fino ad un massimo del 8%.

Superficie alloggio — La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal DPR 138/98. ovvero quella catastale.

Per immobili con superficie compresa tra 28 e 50 metri quadri si potrà applicare una maggiorazione del 10% alla superficie catastale, sino al limite massimo di 50 metri quadrati.

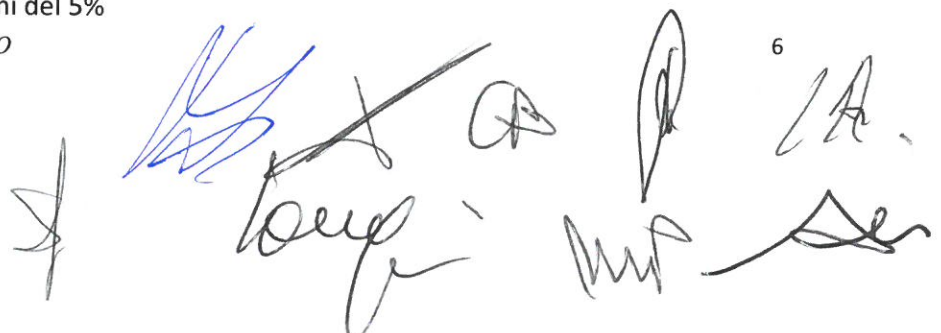
Una misurazione della superficie utile dell'unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.

Maggiore durata contrattuale - in caso le parti convengano una durata contrattuale superiore alla minima triennale i limiti minimi e massimi della sub-fascia di appartenenza del singolo bene locato sono aumentati nel modo seguente:

- per durata di 4 anni del 3%
- per durata di 5 anni del 5%

Accordo Locale di PARABIAGO

6



- per durata di 6 anni dell'8%
- per durata di un numero superiore ai 6 del 10%

In applicazione dell'art.1, comma 7 secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali viene apportata una riduzione del canone massimo:

- Classe energetica G: le fasce di oscillazione subiscono una riduzione nei valori minimi e massimi del 1%

Tutte le variazioni predette sono tra loro cumulabili.

4.1. d) Determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione

Individuata la fascia di oscillazione relativa alla zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l'importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 1 del D.M. 16 gennaio 2017, stabilendo un importo all'interno dei valori minimi e massimi della fascia della zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile.

Detto importo potrà, sull'accordo delle parti, essere inferiore al minimo della sub fascia alla quale appartiene l'immobile, ma non superiore al limite massimo della medesima sub fascia.

Le parti contrattuali con l'assistenza di almeno una organizzazione della proprietà edilizia e di uno dei sindacati conduttori possono convenire un canone inferiore a quello minimo della zona di riferimento.

Aggiornamento del canone di locazione — Il canone di locazione come sopra determinato potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento. Se si effettua la scelta dell'opzione "cedolare secca" le variazioni ISTAT non saranno applicate fino a che la scelta non sia revocata.

4.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa agevolata.

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n.431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Tipo di Contratto" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3), in conformità al modello di contratto di cui agli allegati A del D.M.16 gennaio 2017.

5. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

Accordo Locale di PARABIAGO

5.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 431/98 è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

5.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre n.431/98 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Tipo di Contratto" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 4), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato B del D.M.16 gennaio 2017. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 2, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017.

Ai sensi del comma 2 dell'art.2 del DM 16 gennaio 2017 i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Ai fini della qualificazione dell'esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, sono individuate le condizioni seguenti:

a) quando il locatore abbia l'esigenza di adibire l'immobile ad abitazione propria o dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- matrimonio, unione civile, convivenza dei figli
- separazione o divorzio
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza

e/o

b) quando il conduttore abbia l'esigenza di abitare l'immobile per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- apprendistato o formazione professionale
- separazione o divorzio
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza
- ricerca di soluzioni occupazionali, solo per chi non è residente nel Comune.

c) quando una associazione senza fini di lucro, che abbia fra le proprie finalità statutarie la realizzazione di programmi di accompagnamento e sostegno alle famiglie in difficoltà economica e sociale, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente nuclei famigliari in grave emergenza abitativa



d) quando un'associazione senza fini di lucro, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente profughi, migranti, rifugiati politici, richiedenti asilo e soggetti più in generale interessati da "crisi umanitarie" così come definito dall'OHCHR,

e) in presenza di qualsiasi altra esigenza transitoria di una delle parti collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e comprovata al momento della stipula del contratto di locazione.

In applicazione dell'art.2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai precedenti punti a, b, c, ed d del presente articolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo, che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti anche in un allegato allo stesso.

6. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori per studenti

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

6.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 2017

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

6.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Tipo di Contratto" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 5), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato C del D.M. 16 gennaio 2017. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 3, comma 2 del D.M.16 gennaio 2017.

Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente per le ipotesi previste dall'art.3 comma 1 del DM 16 gennaio 2017.

Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso scritto a mezzo raccomandata al locatore di due mesi, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l'interruzione degli studi.

7. LOCAZIONE DI CAMERE e/o LOCAZIONE PARZIALE

Le parti possono stipulare, in conformità al presente Accordo, i contratti di locazione, di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, aventi ad oggetto singole camere all'interno di unità abitative, o comunque singole porzioni di esse.

In tal caso il canone sarà determinato secondo le modalità del presente Accordo.



9

Nella determinazione della superficie oggetto di locazione, alla superficie totale delle singole camere locate e/o della porzione dell'immobile locata, andrà sommata la superficie delle parti comuni in relazione al numero delle camere e/o delle porzioni di immobile locate.

Nella determinazione degli oneri accessori le parti potranno procedere allo stesso modo. Il canone di locazione è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1. a), 4.1. b), 4.1. c) e 4.1. d) del presente Accordo.

In nessun caso la somma dei canoni di locazione delle singole stanze e/o porzioni e relative superfici ad uso comune potrà essere superiore al canone di locazione dell'intera unità immobiliare.

8. ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI

Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio del Comune di **Parabiago** di proprietà di compagnie assicurativa, fondi immobiliari, associazioni e fondazioni di previdenza, istituti di credito, enti previdenziali pubblici, e persone giuridiche o fisiche detentrici di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) ovvero di più di sessanta unità abitative situate nel Comune di **Parabiago** i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi "Accordi integrativi e di comparto" fra la proprietà interessata ed almeno una delle Organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell'Accordo locale

Gli accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto.

Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare ii soggetti di cui al comma 6 dell'art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.

9. ONERI ACCESSORI

Per tutti i tipi di contratto di cui sopra si applicano i criteri di ripartizione degli oneri accessori di cui all'allegato D del D.M. 16 gennaio 2017 con acconti e verifica del consuntivo da effettuarsi a fine gestione. L'importo così determinato viene ripartito e versato con le stesse modalità del canone.

10. DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale non può superare le tre mensilità del canone di locazione. Le parti potranno convenire forme di garanzia alternative al deposito cauzionale, ad esempio fidejussioni bancarie o assicurative il cui importo non ecceda le tre mensilità di canone.



11. COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art.6 del DM 16 gennaio 2017 e dagli artt.14 del tipo di contratto allegato A al DM citato, del tipo di contratto allegato B al DM e del tipo di contratto allegato C al DM citato, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM.

12. ASSISTENZA ED ATTESTAZIONE

Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo e delle clausole contrattuali, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Dell'assistenza si dà atto nel contratto che è sottoscritto dalle organizzazioni che l'hanno prestata con dichiarazione in calce al contratto stesso.

L'attestazione prevista dagli art.1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, per i casi di contratti non assistiti, è valida solo ove rilasciata congiuntamente da una delle organizzazioni della Proprietà Edilizia e da una dei conduttori firmatarie del presente accordo, prescelte dalle parti, anche con le modalità previste dall'art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 6 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al D.M.16 gennaio 2017.

13. CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'art.2, comma 3, del Decreto 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore.

Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art.1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo.

Le modalità di calcolo dei canoni sono quelle previste nel presente accordo come pure la ripartizione degli oneri accessori.

14 RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO.

Il presente Accordo, depositato con la modalità previste dall'art.7 comma 2 del DM 16 gennaio 2017, si applica a decorrere dal giorno del deposito e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 431/98 ed alla attuazione di quest'ultimo secondo le modalità che saranno previste nel nuovo decreto ministeriale.

Resta ferma la possibilità per le associazioni firmatarie di procedere all'aggiornamento e/o all'integrazione del contenuto del presente accordo. A tal fine, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione delle organizzazioni firmatarie per l'avvio della procedura di aggiornamento e/o integrazione. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione di tutte le organizzazioni firmatarie del presente accordo. Dalla sottoscrizione degli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni le stesse si applicheranno unitamente al presente Accordo.

Decorsi tre anni dalla data del deposito del presente Accordo, in mancanza di aggiornamenti e/o integrazioni, per il periodo successivo ai tre anni di cui sopra, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni risultanti dal presente Accordo sono incrementati applicando le intere



variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
In caso di modifiche all'attuale regime fiscale di riferimento le parti firmatarie si riconvocheranno per le determinazioni in merito.

Al presente Accordo possono aderire le Associazioni sottoscrittrici della Convenzione Nazionale che siano anche maggiormente rappresentative a livello locale previo benessere delle associazioni firmatarie.

Il presente Accordo Locale è sottoscritto dalle associazioni che sono state convocate - successivamente al DM 2017 - dal Comune di **Parabiago** per la contrattazione per l'accordo territoriale e così riconosciute dagli stessi quali associazioni maggiormente rappresentative in sede locale: deve escludersi che eventuali manifestazioni di condivisione del contenuto dell'accordo da parte di organizzazioni diverse da quelle che - come detto - sono state così riconosciute dal Comune maggiormente rappresentative consentano di fare considerare tali organizzazioni quali firmatarie dell'accordo.

15. ALTRE CLAUSOLE

In base alle facoltà previste dal D.M. 16 gennaio 2017, in sede di accordo locale si ritiene opportuno formulare alcune precisazioni ai testi contrattuali e di inserire le seguenti clausole:

Privacy – Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03 e successivo RGE EU 679/16)

APE - Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile locato.

16. ALLEGATI — Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

Allegato 1a – Planimetria del Comune di **Parabiago**

Allegato 2 – Tabelle dei canoni per zone omogenea

Allegato 3 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa agevolata (all A DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 4 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa di natura transitoria (all B DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 5 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa per studenti universitari (all C DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 6 – allegato E al D.M.16 gennaio 2017

Allegato 7 – Modello richiesta ed attestazione

Accordo Locale di PARABIAGO



12

Milano

06 FEBBRAIO 2025

il, _____

ASSOEDILIZIA

Achille Lineo Colombo Clerici
Delegato Avv. Cesare Rosselli

U.P.P.I.

Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
SERVIZI IMMOBILIARI
Avv. Filippo Pellegrino

S.U.N.I.A

Avv. Carmelo Benenti

Milena Pollara

SICET

Mattia Gatti

A.S.P.P.I.

Avv. Silvio Scarsi

A.P.P.C.

Avv. Tomaso Songini

A.P.P.C. SCARLATTI

Avv. Arnaldo Coghi

CONIA

Egidio Rondelli

CONFAPPI

Avv. Matteo Rezzonico

ACCORDO LOCALE PER LA CITTA' DI _____
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE BILATERALE

I sottoscritti, Sig./ra _____ C.F. _____ residente a _____
_____, Via _____ in qualità di locatore
e Sig./ra _____ C.F. _____ residente a _____
_____, Via _____ in qualità di conduttore

richiedono l'attestazione relativa alla seguente locazione ed allo scopo comunicano:

IMMOBILE LOCATO in _____, Via _____ piano _____ Fg _____, mapp _____, sub _____

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO: ☐ Abitativo ☐ Studenti Universitari ☐ Transitorio

DURATA DEL CONTRATTO: dal _____ al _____

CARATTERISTICHE IMMOBILE:

CARATTERISTICA	SI	NO
A1 bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza, lavabo, vasca o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica		
A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas		
A3 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, vigenti alla data di stipula del contratto		
A4 riscaldamento centralizzato o autonomo		
B1 cucina abitabile con almeno una finestra		
B2 ascensore per unità abitative situate al 2° piano o superiore		
B3 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi; impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti		
C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica		
C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune, locati al conduttore)		
C3 giardino condominiale		
C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti		
C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni		
C6 porte blindate o doppi vetri		
C7 prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: vicinanza a rete ferroviaria e/o trasporto pubblico, esercizi commerciali, servizi sociali		
C8 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 10 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa		
C9 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico		
D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzi		
D2 presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta (locata al conduttore)		
D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni o immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge		
D4 presenza di domotica per la gestione degli elettrodomestici o impianti di climatizzazione		
D5 giardino privato o spazio aperto esclusivo		
D6 posto auto scoperto (locato al conduttore)		
D7 presenza di videocitofono		
D8 terrazza di superficie superiore a 20 mq.		
D9 classe energetica A, B, C o D		
D10 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 5 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa		

SUPERFICIE

Da visura catastale mq	Mq.	Coeff.	Sup
Superficie appartamento o porzione locata		1	
Superficie spazi comuni nell'appartamento(solo per locazione parziale)			
Autorimessa singola		0,50	
Posto auto cortile		0,25	
Balconi, terrazze, lastrici solari		0,30	
Cantine, soffitte (non comunicanti)		0,25	
Superficie scoperta in godimento esclusivo		0,10	
Maggiorazione per alloggi con superficie da 28 a 50 mq		0,10	
TOTALE			

ALLOGGIO COMPLETAMENTE ARREDATO: (aumento fino ad un max del 15%) ☐ SI ☐ NO

ALLOGGIO SEMI ARREDATO: (aumento fino ad un max del 8%) ☐ SI ☐ NO

MAGGIORAZIONE DURATA CONTRATTUALE:

☐ per durata di 4 anni del 3%

☐ per durata di 5 anni del 5%

☐ per durata di 6 anni dell'8%

☐ per durata di un numero superiore ai 6 anni del 10%

CLASSE ENERGETICA "G": riduzione nei valori minimi e massimi del 1 % ☐ SI ☐ NO

Canone annuo convenuto € _____

Il sig. _____ locatore e

IL sig. _____ conduttore dichiarano che i dati sopra comunicati sono stati dagli stessi rilevati e verificati. Pertanto, riconoscendo che l'Attestazione sarà rilasciata, secondo quanto previsto dal D.M. 16/01/2017, sulla base di quanto dichiarato dagli stessi, sollevando espressamente l'Organizzazione _____ e l'Organizzazione _____ da qualsiasi responsabilità derivante da errori, omissioni o asseverazioni non veritiere ai dati dichiarati nel presente atto.

Il dichiarante

Il dichiarante

Tutto ciò premesso

L'Organizzazione _____, in persona di _____ e
l'Organizzazione _____, in persona di _____,
firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di _____, sulla base degli
elementi oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

ATTESTANO

che i contenuti economici, che rientrano nei valori da _____ a _____ della
zona di appartenenza dell'immobile (zona _____) e normativi del contratto, corrispondono a quanto
previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di _____ depositato
in data _____.

L'Organizzazione proprietari

L'Organizzazione conduttori



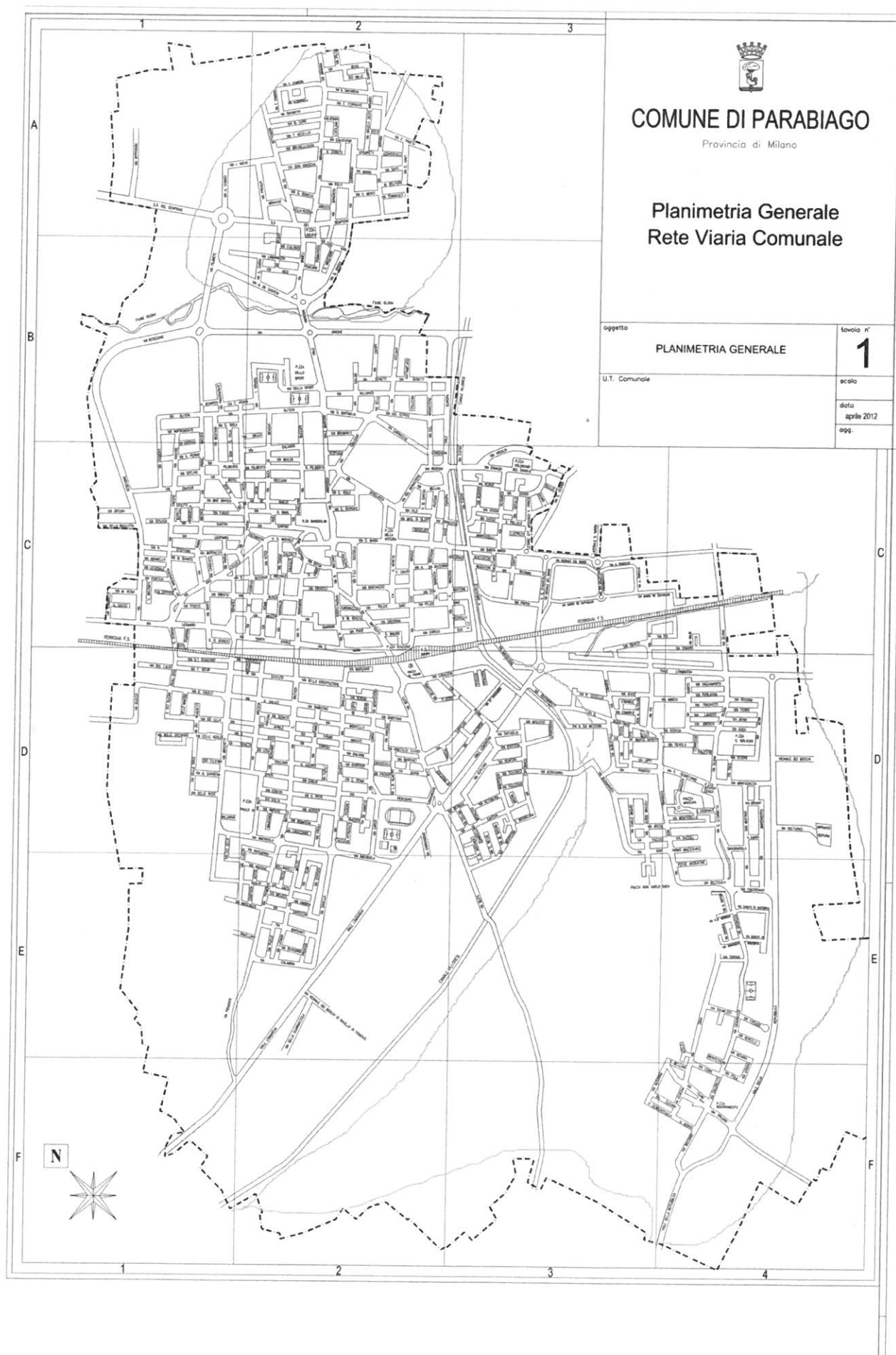
ACCORDO LOCALE PER IL COMUNE DI PARABIAGO

TABELLA DEI CANONI PER ZONA OMOGENEA

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 2 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 3 Min. €/mq. Max. €/mq.	VALORE MAX. €/mq. anno
Zona 1	55,00	55,00 65,00	66,00 79,00	80,00 98,00	98,00
Zona 2	45,00	45,00 55,00	56,00 75,00	76,00 92,00	92,00

CB

[Handwritten signatures and initials]



COD. VIA	DESCRIZIONE VIA	FRAZIONE	CAP
1745	CASCINA RAVELLINO	RAVELLO	20015
1530	PIAZZA PAPA PAOLO SESTO	RAVELLO	20015
2665	STRADA VICINALE DEGLI ORSI	RAVELLO	20015
2495	STRADA VICINALE DEI BOSCHI DI RAVELLO DI Ponente	RAVELLO	20015
2660	STRADA VICINALE DEI MAGAZZI	RAVELLO	20015
2650	STRADA VICINALE DEL ROVEDANO	RAVELLO	20015
980	STRADA VICINALE DELLA GUARNAZZOLA	RAVELLO	20015
2655	STRADA VICINALE RAVELLINO	RAVELLO	20015
1230	VIA ALFONSO MASCIADRI	RAVELLO	20015
150	VIA AMEDEO AVOGADRO	RAVELLO	20015
70	VIA ANDRE' - MARIE AMPERE	RAVELLO	20015
1265	VIA ANTONIO MEUCCI	RAVELLO	20015
80	VIA AOSTA	RAVELLO	20015
355	VIA BURGARIA	RAVELLO	20015
390	VIA CALABRIA	RAVELLO	20015
410	VIA CAMPANIA	RAVELLO	20015
590	VIA CORSICA	RAVELLO	20015
1030	VIA EDWARD JENNER	RAVELLO	20015
735	VIA ELBA	RAVELLO	20015
740	VIA ELVEZIA	RAVELLO	20015
1155	VIA ETTORE MAJORANA	RAVELLO	20015
195	VIA EUGENIO BARSANTI	RAVELLO	20015
2475	VIA GEROLAMO CARRERA	RAVELLO	20015
1015	VIA ISCHIA	RAVELLO	20015
395	VIA LATERALE CALABRIA	RAVELLO	20015
2470	VIA LATERALE MINGHETTI	RAVELLO	20015
1055	VIA LAZIO	RAVELLO	20015
1085	VIA LIGURIA	RAVELLO	20015
1100	VIA LODI	RAVELLO	20015
1110	VIA LUCANIA	RAVELLO	20015
1190	VIA MARCHE	RAVELLO	20015
1260	VIA MESTRE	RAVELLO	20015
1345	VIA MOLISE	RAVELLO	20015
1515	VIA PADOVA	RAVELLO	20015
1600	VIA PIEMONTE	RAVELLO	20015
1700	VIA PROCIDA	RAVELLO	20015
1710	VIA PUGLIE	RAVELLO	20015
1750	VIA RAVELLINO	RAVELLO	20015
1965	VIA SARDEGNA	RAVELLO	20015
2025	VIA SICILIA	RAVELLO	20015
440	VIA SUOR PRASSEDE BOLLANDELLI	RAVELLO	20015
2245	VIA UMBRIA	RAVELLO	20015
2420	VIA VENTICINQUE APRILE	RAVELLO	20015
810	LOCALITA' FORNACE RANCILIO	S.LORENZO	20015
1325	LOCALITA' MOLINO BERT	S.LORENZO	20015
1330	LOCALITA' MOLINO BRICCO	S.LORENZO	20015
1080	PIAZZA LIBERTA'	S.LORENZO	20015
2530	STRADA VICINALE DELLA MODARA	S.LORENZO	20015
2600	STRADA VICINALE DI CERRO	S.LORENZO	20015

2610 STRADA VICINALE MONTEVECCHIA	S.LORENZO	20015
665 VIA ALCIDE DE GASPERI	S.LORENZO	20015
1040 VIA ALFONSO LAMARMORA	S.LORENZO	20015
90 VIA ANDREA APPIANI	S.LORENZO	20015
1455 VIA ANGELO SILVIO NOVARO	S.LORENZO	20015
2720 VIA ARISTIDE ALBERTELLA	S.LORENZO	20015
1845 VIA AURELIO SAFFI	S.LORENZO	20015
615 VIA BENEDETTO CROCE	S.LORENZO	20015
1120 VIA BERNARDINO LUINI	S.LORENZO	20015
400 VIA CALATAFIMI	S.LORENZO	20015
1625 VIA CARLO PISACANE	S.LORENZO	20015
580 VIA CESARE CORRENTI	S.LORENZO	20015
1565 VIA CESARE PAVESE	S.LORENZO	20015
2435 VIA CORNELIO ZADRA	S.LORENZO	20015
2005 VIA CORSO SEMPIONE	S.LORENZO	20015
565 VIA CRISTOFORO COLOMBO	S.LORENZO	20015
1170 VIA DANIELE MANIN	S.LORENZO	20015
1290 VIA DEI MILLE	S.LORENZO	20015
925 VIA DON G. GNOCCHI	S.LORENZO	20015
775 VIA FILARETE	S.LORENZO	20015
330 VIA FILIPPO BRUNELLESCHI	S.LORENZO	20015
2715 VIA FILIPPO COMERIO	S.LORENZO	20015
585 VIA FILIPPO CORRIDONI	S.LORENZO	20015
175 VIA FRATELLI BANDIERA	S.LORENZO	20015
1850 VIA GAETANO SALVEMINI	S.LORENZO	20015
2330 VIA GIAN BATTISTA VICO	S.LORENZO	20015
1800 VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI	S.LORENZO	20015
2250 VIA GIUSEPPE UNGARETTI	S.LORENZO	20015
1160 VIA GOFFREDO MAMELI	S.LORENZO	20015
990 VIA IMMANUEL KANT	S.LORENZO	20015
1445 VIA IPPOLITO NIEVO	S.LORENZO	20015
2090 VIA ITALO SVEVO	S.LORENZO	20015
1785 VIA LUCA DELLA ROBBIA	S.LORENZO	20015
1165 VIA LUCIANO MANARA	S.LORENZO	20015
110 VIA LUDOVICO ARIOSTO	S.LORENZO	20015
1660 VIA MARCO POLO	S.LORENZO	20015
1210 VIA MARTIRI DI BELFIORE	S.LORENZO	20015
1280 VIA MILANO	S.LORENZO	20015
1400 VIA MONVISO	S.LORENZO	20015
2175 VIA NICOLO' TOMMASEO	S.LORENZO	20015
260 VIA NINO BIXIO	S.LORENZO	20015
905 VIA PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO	S.LORENZO	20015
1225 VIA PIETRO MASCAGNI	S.LORENZO	20015
1685 VIA PREALPI	S.LORENZO	20015
1720 VIA QUARTO	S.LORENZO	20015
1610 VIA ROSOLINO PILO	S.LORENZO	20015
1070 VIA RUGGIERO LEONCAVALLO	S.LORENZO	20015
1960 VIA SANTORRE DI SANTAROSA	S.LORENZO	20015
370 VIA SEBASTIANO CABOTO	S.LORENZO	20015
2160 VIA TINTORETTO	S.LORENZO	20015

2280 VIA TIZIANO VECCELIO	S.LORENZO	20015
2415 VIA VENTI SETTEMBRE	S.LORENZO	20015
2315 VIA VESPRI SICILIANI	S.LORENZO	20015
1395 VIA VINCENZO MONTI	S.LORENZO	20015
1780 PIAZZA RISORGIMENTO	VILLAPIA	20015
2505 STRADA VICINALE CAMPOLUNGO	VILLAPIA	20015
2680 STRADA VICINALE DEL BOSCACCIO	VILLAPIA	20015
2515 STRADA VICINALE DEL TOPIONE	VILLAPIA	20015
2510 STRADA VICINALE DELLA MASQUARINA	VILLAPIA	20015
2630 STRADA VICINALE DELLA MORIGGIA	VILLAPIA	20015
2685 STRADA VICINALE VIGNA GRANDE	VILLAPIA	20015
120 VIA ARLUNO	VILLAPIA	20015
135 VIA ASIAGO	VILLAPIA	20015
140 VIA ASOLO	VILLAPIA	20015
225 VIA BELLUNO	VILLAPIA	20015
285 VIA BOLZANO	VILLAPIA	20015
490 VIA CASOREZZO	VILLAPIA	20015
595 VIA CORTINA	VILLAPIA	20015
695 VIA DOMODOSSOLA	VILLAPIA	20015
2465 VIA FIRENZE	VILLAPIA	20015
790 VIA FIUME	VILLAPIA	20015
2430 VIA LATERALE CASOREZZO	VILLAPIA	20015
1315 VIA MISURINA	VILLAPIA	20015
1390 VIA MONTESSORI	VILLAPIA	20015
1450 VIA NOVARA	VILLAPIA	20015
1650 VIA POLA	VILLAPIA	20015
2170 VIA TOLMEZZO	VILLAPIA	20015
2180 VIA TORINO	VILLAPIA	20015
2240 VIA UDINE	VILLAPIA	20015
2260 VIA URBINO	VILLAPIA	20015
2270 VIA VALSUGANA	VILLAPIA	20015
2295 VIA VERCELLI	VILLAPIA	20015
2450 VIA ZARA	VILLAPIA	20015
620 CASCINA DON GIUSEPPE CUNI	VILLASTANZA	20015
480 LOCALITA' CASELLO FERROVIARIO 7	VILLASTANZA	20015
935 PIAZZA CARLO GOLDONI	VILLASTANZA	20015
2490 PIAZZA DON CARLO SADA	VILLASTANZA	20015
1005 PIAZZA INDIPENDENZA	VILLASTANZA	20015
2635 STRADA CASCINA VALLAZZA	VILLASTANZA	20015
2675 STRADA VICINALE DEI BOSCHI DI SOTTO	VILLASTANZA	20015
2525 STRADA VICINALE DELLA GUASTA	VILLASTANZA	20015
2620 STRADA VICINALE DELLA MANTEGAZZA	VILLASTANZA	20015
2625 STRADA VICINALE DELLA POGLIANASCA	VILLASTANZA	20015
2645 STRADA VICINALE DELLO SPECIALE	VILLASTANZA	20015
2580 STRADA VICINALE MAGGINA	VILLASTANZA	20015
20 VIA ADDA	VILLASTANZA	20015
25 VIA ADIGE	VILLASTANZA	20015
640 VIA ANTONELLO DA MESSINA	VILLASTANZA	20015
1510 VIA ANTONIO PACINOTTI	VILLASTANZA	20015
105 VIA ARESE	VILLASTANZA	20015

125 VIA ARNO	VILLASTANZA	20015
310 VIA BRENTA	VILLASTANZA	20015
2535 VIA CADUTI DI NASSIRYIA	VILLASTANZA	20015
800 VIA CARLO FORLANINI	VILLASTANZA	20015
1150 VIA CARLO MAGNO	VILLASTANZA	20015
2555 VIA CHENOVE	VILLASTANZA	20015
550 VIA CINQUE GIORNATE	VILLASTANZA	20015
1760 VIA DELLA REPUBBLICA	VILLASTANZA	20015
1480 VIA DON ANGELO OLTOLINA	VILLASTANZA	20015
2130 VIA DON ENRICO TAZZOLI	VILLASTANZA	20015
190 VIA DON GAETANO BARBANTI	VILLASTANZA	20015
1245 VIA DON PRIMO MAZZOLARI	VILLASTANZA	20015
1095 VIA FILIPPO LIPPI	VILLASTANZA	20015
820 VIA FOSSE ARDEATINE	VILLASTANZA	20015
2155 VIA GIAMBATTISTA TIEPOLO	VILLASTANZA	20015
40 VIA GIOCONDO ALBERTOLLI	VILLASTANZA	20015
900 VIA GIOTTO	VILLASTANZA	20015
2540 VIA GIOVANNI BATTISTA MORIGIA	VILLASTANZA	20015
545 VIA GIOVANNI CIMABUE	VILLASTANZA	20015
1545 VIA GIOVANNI PASCOLI	VILLASTANZA	20015
915 VIA GIUSEPPE GIUSTI	VILLASTANZA	20015
335 VIA GORDANO BRUNO	VILLASTANZA	20015
940 VIA GORIZIA	VILLASTANZA	20015
1275 VIA GUIDO MIGLIOLI	VILLASTANZA	20015
1010 VIA ISARCO	VILLASTANZA	20015
1020 VIA ISONZO	VILLASTANZA	20015
1045 VIA LAMBRO	VILLASTANZA	20015
1140 VIA MAGENTA	VILLASTANZA	20015
1215 VIA MARZABOTTO	VILLASTANZA	20015
345 VIA MICHELANGELO BUONARROTI	VILLASTANZA	20015
1300 VIA MINCIO	VILLASTANZA	20015
1370 VIA MONTE GRAPPA	VILLASTANZA	20015
1355 VIA MONTEBELLO	VILLASTANZA	20015
1470 VIA OGlio	VILLASTANZA	20015
1475 VIA OLONA	VILLASTANZA	20015
1525 VIA PALESTRO	VILLASTANZA	20015
1175 VIA PAOLO MANTEGAZZA	VILLASTANZA	20015
1970 VIA PAOLO SARPI	VILLASTANZA	20015
2235 VIA PAOLO UCCELLO	VILLASTANZA	20015
1555 VIA PASTRENGO	VILLASTANZA	20015
1640 VIA PO	VILLASTANZA	20015
2545 VIA RINALDO BOTTINI	VILLASTANZA	20015
1825 VIA RUBENS	VILLASTANZA	20015
2550 VIA SAMOBOR	VILLASTANZA	20015
1925 VIA SAN MARTINO	VILLASTANZA	20015
1940 VIA SAN SEBASTIANO	VILLASTANZA	20015
300 VIA SANDRO BOTTICELLI	VILLASTANZA	20015
1880 VIA SANT'ELISABETTA	VILLASTANZA	20015
1980 VIA SAVONAROLA	VILLASTANZA	20015
2020 VIA SESIA	VILLASTANZA	20015

2040 VIA SOLFERINO	VILLASTANZA	20015
2100 VIA TAGLIAMENTO	VILLASTANZA	20015
2105 VIA TANARO	VILLASTANZA	20015
2110 VIA TARO	VILLASTANZA	20015
2140 VIA TEVERE	VILLASTANZA	20015
2150 VIA TICINO	VILLASTANZA	20015
2205 VIA TREBBIA	VILLASTANZA	20015
2390 VIA VOLTURNO	VILLASTANZA	20015
165 CASCINA BAGGIO		20015
215 CASCINA BELLARIA		20015
270 CASCINA BOCCA ROSA		20015
2440 CASCINA ENRICO ZANABONI		20015
885 CASCINA GIARDINO		20015
2455 CASCINA MARIO ZIBONI		20015
1915 CASCINA SANTA MARIA		20015
2035 CASCINA SISIANA		20015
485 LOCALITA' CASELLO FERROVIARIO 8		20015
1335 LOCALITA' MOLINO GAIO		20015
1340 LOCALITA' MOLINO RANCILIO		20015
2325 LOCALITA' VICINALE BASLOTTA		20015
2075 PIAZZA DELLA STAZIONE		20015
2370 PIAZZA DELLA VITTORIA		20015
2060 PIAZZA DELLO SPORT		20015
1145 PIAZZA GIUSEPPE MAGGIOLINI		20015
1870 PIAZZA SAN CRISPINO		20015
2380 PIAZZA VOLONTARI DEL SANGUE		20015
2520 STRADA VICINALE DEL BOSCO NEGRONE DI MEZZODI'		20015
2590 STRADA VICINALE DEL FIRAGNONE		20015
2670 STRADA VICINALE DEL FRAMONI		20015
2605 STRADA VICINALE DEL MULINO		20015
2640 STRADA VICINALE DEL PASQUE'		20015
2595 STRADA VICINALE DELLA CASCINA		20015
2615 STRADA VICINALE DELLA ROTONDINA		20015
5 VIA ABRUZZI		20015
955 VIA ACHILLE GRANDI		20015
15 VIA ADAMELLO		20015
730 VIA ALBERT EINSTEIN		20015
35 VIA ALBERTO DA GIUSSANO		20015
45 VIA ALEARDO ALEARDI		20015
415 VIA ALESSANDRO CANDIA		20015
910 VIA ALESSANDRO GIULINI		20015
1185 VIA ALESSANDRO MANZONI		20015
1985 VIA ALESSANDRO SCARLATTI		20015
2125 VIA ALESSANDRO TASSONI		20015
2385 VIA ALESSANDRO VOLTA		20015
1990 VIA AMATORE SCIESA		20015
1320 VIA AMEDEO MODIGLIANI		20015
2320 VIA AMERIGO VESPUCCI		20015
705 VIA ANDREA DORIA		20015
1180 VIA ANDREA MANTEGNA		20015

2705 VIA ANTONIETTO RANCILIO	20015
425 VIA ANTONIO CANOVA	20015
795 VIA ANTONIO FOGAZZARO	20015
950 VIA ANTONIO GRAMSCI	20015
1810 VIA ANTONIO ROSMINI	20015
2085 VIA ANTONIO STOPPANI	20015
85 VIA APPENNINI	20015
95 VIA ARCHIMEDE	20015
115 VIA ARISTOTELE	20015
680 VIA ARMANDO DIAZ	20015
280 VIA ARRIGO BOITO	20015
145 VIA ASPROMONTE	20015
1775 VIA AUGUSTO RIGHI	20015
560 VIA BARTOLOMEO COLLEONI	20015
75 VIA BEATO ANGELICO	20015
525 VIA BENVENUTO CELLINI	20015
235 VIA BERGAMO	20015
250 VIA BEZZECA	20015
1550 VIA BLAISE PASCAL	20015
510 VIA BONAVENTURA CAVALIERI	20015
315 VIA BRERA	20015
320 VIA BRESCIA	20015
325 VIA BRISA	20015
350 VIA BRUNO BUOZZI	20015
340 VIA BUCCARI	20015
375 VIA CADORE	20015
505 VIA CAIO VALERIO CATULLO	20015
520 VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR	20015
435 VIA CAORSO	20015
450 VIA CARAVAGGIO	20015
770 VIA CARDINAL ANDREA CARLO FERRARI	20015
500 VIA CARLO CATTANEO	20015
610 VIA CARLO CRIVELLI	20015
1435 VIA CARLO NEGRI	20015
1665 VIA CARLO POMA	20015
1680 VIA CARLO PORTA	20015
460 VIA CARNIA	20015
465 VIA CARROCCIO	20015
470 VIA CARSO	20015
475 VIA CARTESIO	20015
515 VIA CAVALLERI	20015
1500 VIA CESARE AUGUSTO OTTAVIANO	20015
205 VIA CESARE BATTISTI	20015
210 VIA CESARE BECCARIA	20015
430 VIA CESARE CANTU'	20015
535 VIA CEVEDALE	20015
2165 VIA CLAUDIO TOLOMEO	20015
555 VIA COLLEGIO	20015
570 VIA COPERNICO	20015
575 VIA CORREGGIO	20015

540 VIA DAMIANO CHIESA	20015
55 VIA DANTE ALIGHIERI	20015
1495 VIA DEGLI ORSI	20015
2690 VIA DEI CALZATURIERI PARABIAGHESI	20015
2460 VIA DEI GELSI	20015
920 VIA DEI GLICINI	20015
1090 VIA DEI LILLA'	20015
1415 VIA DEI MUGHETTI	20015
2220 VIA DEI TULIPANI	20015
1050 VIA DEL LAURO	20015
1350 VIA DEL MONASTERO	20015
1770 VIA DEL RIALE	20015
2015 VIA DEL SEPRIO	20015
200 VIA DELLA BATTAGLIA	20015
2500 VIA DELLA CASA COMUNALE	20015
600 VIA DELLA COSTITUZIONE	20015
155 VIA DELLE AZALEE	20015
1295 VIA DELLE MIMOSE	20015
2485 VIA DELLE ORCHIDEE	20015
1805 VIA DELLE ROSE	20015
2355 VIA DELLE VIOLE	20015
2065 VIA DELLO SPORT	20015
690 VIA DOLOMITI	20015
2350 VIA DON AMBROGIO VIOLA	20015
1200 VIA DON ANTONIO MARI	20015
170 VIA DON BALZARINI	20015
2340 VIA DON CARLO VILLA	20015
845 VIA DON GALEAZZI	20015
255 VIA DON GIACOMO BIANCHI	20015
1310 VIA DON GIOVANNI MINZONI	20015
1830 VIA DON RUSCA	20015
305 VIA DONATO BRAMANTE	20015
710 VIA DUCA DI GENOVA	20015
660 VIA EDMONDO DE AMICIS	20015
780 VIA EMANUELE FILIBERTO	20015
745 VIA EMILIA	20015
405 VIA EMILIO CALDARA	20015
1410 VIA EMILIO MOROSINI	20015
360 VIA ENRICO BUTTI	20015
765 VIA ENRICO FERMI	20015
2200 VIA ENRICO TOTI	20015
750 VIA EUCLIDE	20015
2345 VIA EUGENIO VILLORESI	20015
2190 VIA EVANGELISTA TORRICELLI	20015
785 VIA FABIO FILZI	20015
840 VIA FELICE GAIO	20015
841 VIA FELICE GAJO	20015
2000 VIA FERRUCCIO SELMI	20015
1250 VIA FILIPPO MEDA	20015
2225 VIA FILIPPO TURATI	20015

805 VIA FORLI'	20015
10 VIA FRANCESCO ACCURSIO	20015
130 VIA FRANCESCO ARSUFFI	20015
131 VIA FRANCESCO ARZUFFI	20015
180 VIA FRANCESCO BARACCA	20015
290 VIA FRANCESCO BORROMINI	20015
445 VIA FRANCESCO CARACCILO	20015
605 VIA FRANCESCO CRISPI	20015
675 VIA FRANCESCO DE SANCTIS	20015
1520 VIA FRANCESCO MARIO PAGANO	20015
1590 VIA FRANCESCO PETRARCA	20015
385 VIA FRATELLI CAIROLI	20015
685 VIA FRATELLI DI DIO	20015
1815 VIA FRATELLI ROSSELLI	20015
2335 VIA FRATELLI VIGORELLI	20015
825 VIA FRIULI	20015
645 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO	20015
700 VIA GAETANO DONIZZETTI	20015
850 VIA GALILEO GALILEI	20015
865 VIA GATTAMELATA	20015
1735 VIA GERONIMO RAFELLI	20015
1075 VIA GIACOMO LEOPARDI	20015
1705 VIA GIACOMO PUCCINI	20015
2445 VIA GIACOMO ZANELLA	20015
875 VIA GIAMBELLINO	20015
240 VIA GIANLORENZO BERNINI	20015
1820 VIA GIOACCHINO ROSSINI	20015
1405 VIA GIORGIO MORANDI	20015
455 VIA GIOSUE' CARDUCCI	20015
65 VIA GIOVANNI AMENDOLA	20015
100 VIA GIOVANNI ARDUINO	20015
1580 VIA GIOVANNI BATTISTA PERGOLES	20015
230 VIA GIOVANNI BERCHET	20015
245 VIA GIOVANNI BERTACCHI	20015
265 VIA GIOVANNI BOCCACCIO	20015
895 VIA GIOVANNI GIOLITTI	20015
995 VIA GIOVANNI KEPLERO	20015
1535 VIA GIOVANNI PAPINI	20015
1740 VIA GIOVANNI RANDACCIO	20015
2045 VIA GIOVANNI SPAGLIARDI	20015
2305 VIA GIOVANNI VERGA	20015
530 VIA GIULIO CESARE	20015
1605 VIA GIUSEPPE FRANCESCO PIERMARINI	20015
860 VIA GIUSEPPE GARIBALDI	20015
870 VIA GIUSEPPE GIACOSA	20015
1240 VIA GIUSEPPE MAZZINI	20015
1540 VIA GIUSEPPE PARINI	20015
2300 VIA GIUSEPPE VERDI	20015
960 VIA GRAN SASSO	20015
965 VIA GRIGNA	20015

975 VIA GUARNAZZOLA	20015
1465 VIA GUGLIELMO OBERDAN	20015
1575 VIA GUGLIELMO PEPE	20015
945 VIA GUIDO GOZZANO	20015
1615 VIA IPPOLITO PINDEMONTE	20015
1440 VIA ISAAC NEWTON	20015
1950 VIA JACOPO SANSOVINO	20015
2400 VIA JAMES WATT	20015
2710 VIA JEAN HENRY DUNANT	20015
2480 VIA LATERALE SANTA MARIA	20015
1060 VIA LEGA LOMBARDA	20015
30 VIA LEON BATTISTA ALBERTI	20015
650 VIA LEONARDO DA VINCI	20015
2365 VIA LUCHINO VISCONTI	20015
1425 VIA LUDOVICO MURATORI	20015
380 VIA LUIGI CADORNA	20015
725 VIA LUIGI EINAUDI	20015
855 VIA LUIGI GALVANI	20015
1620 VIA LUIGI PIRANDELLO	20015
1130 VIA MAC MAHON	20015
1135 VIA MADONNA D'OLZATE	20015
880 VIA MARIO GIANNINI	20015
2695 VIA MARIO RE DEPAOLINI	20015
2030 VIA MARIO SIRONI	20015
1220 VIA MASACCIO	20015
655 VIA MASSIMO D'AZEGLIO	20015
275 VIA MATTEO MARIA BOIARDO	20015
1255 VIA MENTANA	20015
1285 VIA MILITE IGNOTO	20015
1305 VIA MINGHETTI	20015
1645 VIA MONSIGNOR FERDINANDO POGLIANI	20015
1955 VIA MONSIGNOR SANTINI	20015
1360 VIA MONTE BIANCO	20015
1365 VIA MONTE CERVINO	20015
1385 VIA MONTE ROSA	20015
1375 VIA MONTELLO	20015
1380 VIA MONTENERO	20015
1420 VIA MULINI	20015
1975 VIA NAZARIO SAURO	20015
1675 VIA NICOLA PORPORA	20015
2115 VIA NICOLO' TARTAGLIA	20015
1485 VIA OMERO	20015
1490 VIA ORAZIO	20015
1505 VIA OVIDIO	20015
496 VIA PAOLO CASTELNOVO	20015
495 VIA PAOLO CASTELNUOVO	20015
635 VIA PAOLO DA CANNOBBIO	20015
1560 VIA PASUBIO	20015
1585 VIA PERUGINO	20015
1595 VIA PIAVE	20015

1205 VIA PIERO MARONCELLI	20015
295 VIA PIETRO BORSIERI	20015
930 VIA PIETRO GOBETTI	20015
1270 VIA PIETRO MICCA	20015
2310 VIA PIETRO VERRI	20015
1630 VIA PITAGORA	20015
1635 VIA PLINIO	20015
1655 VIA POLIZIANO	20015
1670 VIA PONTIDA	20015
1690 VIA PRIMO MAGGIO	20015
1695 VIA PRINCIPE AMEDEO	20015
1725 VIA QUATTRO NOVEMBRE	20015
1995 VIA QUINTINO SELLA	20015
1755 VIA REGINA MARGHERITA	20015
830 VIA RENATO FUCINI	20015
1765 VIA RESEGONE	20015
1790 VIA ROMA	20015
1795 VIA ROMAGNA	20015
1840 VIA SABOTINO	20015
1885 VIA SAN FERMO	20015
1890 VIA SAN FRANCESCO	20015
1900 VIA SAN GIORGIO	20015
1905 VIA SAN GIOVANNI BOSCO	20015
1910 VIA SAN GIUSEPPE	20015
1930 VIA SAN MAURO	20015
1935 VIA SAN MICHELE	20015
1945 VIA SAN TOMASO D'AQUINO	20015
1855 VIA SANT'AMBROGIO	20015
1860 VIA SANT'ANNA	20015
1865 VIA SANT'ANTONIO	20015
1875 VIA SANTA CROCE	20015
1920 VIA SANTA MARIA	20015
1895 VIA SANTI GERVASO E PROTASO	20015
60 VIA SAVERIO ALTAMURA	20015
2010 VIA SENATO	20015
1570 VIA SILVIO PELLICO	20015
2055 VIA SPLUGA	20015
420 VIA STANISLAO CANNIZZARO	20015
2070 VIA STATUTO	20015
2080 VIA STELVIO	20015
2135 VIA TERMINILLO	20015
670 VIA THAON DE REVEL	20015
720 VIA THOMAS EDISON	20015
2145 VIA TIBULLO	20015
1115 VIA TITO CARO LUCREZIO	20015
2050 VIA TITO SPERI	20015
970 VIA TOMMASO GROSSI	20015
2120 VIA TORQUATO TASSO	20015
2185 VIA TORRE	20015
2195 VIA TOSCANA	20015

2210 VIA TRENTO	20015
2215 VIA TRIESTE	20015
815 VIA UGO FOSCOLO	20015
2410 VIA UNDICI FEBBRAIO	20015
2255 VIA UNIONE	20015
2275 VIA VASARI	20015
2290 VIA VENEZIA	20015
2425 VIA VENTIQUATTRO MAGGIO	20015
2585 VIA VENTISETTE NOVEMBRE	20015
2700 VIA VICINALE DEL BAROI	20015
220 VIA VINCENZO BELLINI	20015
625 VIA VINCENZO CUOCO	20015
890 VIA VINCENZO GIOBERTI	20015
2360 VIA VIRGILIO	20015
50 VIA VITTORIO ALFIERI	20015
2285 VIA VITTORIO VELA	20015
2375 VIA VITTORIO VENETO	20015
755 VIALE EUROPA	20015
1235 VIALE GIACOMO MATTEOTTI	20015
1195 VIALE GUGLIELMO MARCONI	20015
1065 VIALE LEGNANO	20015
1105 VIALE LOMBARDIA	20015
185 VICOLO BARBAGLIA	20015
2531	
2730	
2533	
2534	
2536	
2537	
2538	
2539	
2541	
2542	
2543	
2544	
2546	
2547	
2548	
2549	
2551	
2552	
2553	
2554	
2556	
2557	
2558	
2559	
2560	
2561	
2562	

CAP ESTESO

[illegible]

2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2725
2532

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
Conforme all'allegato A del D.M. 16.01.2017

rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2

(Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra e depositato il presso il Comune di ovvero dall'accordo integrativo sottoscritto tra (7) in data, è convenuto in euro del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: (4)

Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" per la durata dell'opzione. (8)

B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge n. 431/1998, è convenuto in euro importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date (4)

Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" (8)

Articolo 3

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzia: (10)

Articolo 4

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (11). Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro salvo conguaglio (12).

Articolo 5
(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

Articolo 6
(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8
(Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:.....
..... ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

Articolo 10
(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11
(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto

stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12 *(Impianti)*

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13 *(Accesso)*

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

.....

Articolo 14 *(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15 *(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali

in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole:IL LOCATORE DECIDE DI OPTARE PER IL REGIME CEDOLARE SECCA.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Letto, approvato e sottoscritto

li,

Il locatore

.....

Il conduttore

.....

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 4 (*Oneri accessori*), 6 (*Pagamento, risoluzione*), 9 (*Consegna*), 10 (*Modifiche e danni*), 12 (*Impianti*), 13 (*Accesso*), 14 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*) e 15 (*Varie*) del presente contratto.

Il locatore

.....

Il conduttore

.....

 Le parti si danno reciprocamente atto che nella conclusione e stipula del presente contratto sono state assistite, a loro richiesta, dall'Organizzazione _____, in persona di _____ e dall'Organizzazione _____, in persona di _____, firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di Milano, le quali sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti medesime, confermano che le pattuizioni contenute nel contratto sono conformi a quanto previsto Accordo territoriale vigente per il Comune di Milano, depositato in data _____.

 L'Organizzazione della proprietà edilizia

L'Organizzazione dei conduttori

 Per conferma degli elementi oggettivi
Il locatore

.....

Il conduttore

.....

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Conforme all'allegato B del D.M. 16.01.2017

Il/La sig./soc. (1)

di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) in persona
di)
concede in locazione al/ alla sig. (1)

di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)
(assistito/a da (2) in persona di),
che accetta, per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in via
piano scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi
accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)
.....
.....

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

B) una porzione dell'unità immobiliare posta in via
..... n. piano scala int. composta di n. vani,
oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina,
autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5)
.....
.....

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:

b) prestazione energetica:
il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla
prestazione energetica dell'unità immobiliare

c) sicurezza impianti
.....

d) tabelle millesimali: proprietà ... riscaldamento acqua altre
.....
.....

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1

(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di mesi/giorni (6),
dal al
allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.



1


CB

Articolo 2
(Esigenza del locatore/conduuttore) (4)

A) Il locatore/conduuttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'Allegato B - e dall'Accordo territoriale tra depositato il presso il Comune di, ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra in ... data..... (7) dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto....., e che documenta, in caso di durata superiore a 30 giorni, allegando

B) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti, ex art. 4 comma 2 legge 431/98, e dall'Accordo territoriale tra depositato il presso il Comune di, ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra (7) in data..... le parti concordano, assistite con il supporto, quanto al locatore da in persona di e quanto al conduuttore da in persona di che la presente locazione ha natura transitoria per il seguente motivo..... (Il presente periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 3
(Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquisitato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquisitato la detta disponibilità, a tale uso, il conduuttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 4
(Canone)

A. Il canone di locazione è convenuto in euro , importo che il conduuttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:(4)

B. Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale depositato il presso il Comune di, ovvero dall'Accordo integrativo (7) sottoscritto tra in data....., è convenuto in euro , importo che il conduuttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:(4).

(Il periodo B non si applica nei contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro....., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario ovvero..... in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: (4)

(Il periodo C non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 5

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n. mensilità del canone (8), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia: (9)

Articolo 6

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (10)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro..... (11), salvo conguaglio.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 7

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431/98.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12)

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 8

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 9

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:

Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10

(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 11

(Consegna)

 Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:..... di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 12

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

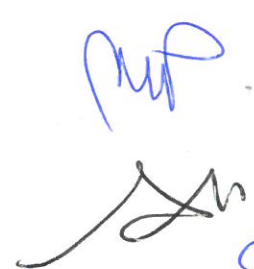
Articolo 13

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 14

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n.192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 15

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:.....

..... (4)
(Il secondo periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 16

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

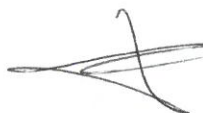
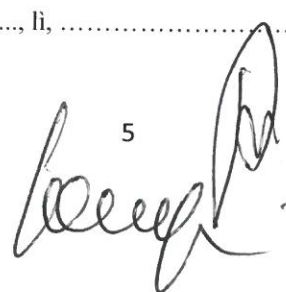
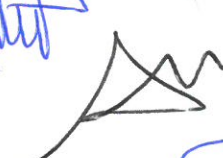
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausole ...IL LOCATORE DECIDE DI OPTARE PER IL REGIME CEDOLARE SECCA.....

Letto, approvato e sottoscritto

....., li,

Il locatore

Il conduttore

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento, risoluzione), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie) del presente contratto.

Il locatore

Il conduttore

Le parti si danno reciprocamente atto che nella conclusione e stipula del presente contratto sono state assistite, a loro richiesta, dall'Organizzazione _____, in persona di _____ e dall'Organizzazione _____, in persona di _____, firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di Milano, le quali sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti medesime, confermano che le pattuizioni contenute nel contratto sono conformi a quanto previsto Accordo territoriale vigente per il Comune di Milano, depositato in data _____.

L'Organizzazione della proprietà edilizia

L'Organizzazione dei conduttori

Per conferma degli elementi oggettivi

Il locatore

Il conduttore

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è contestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale,

sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) L'assistenza è facoltativa.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di localarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.

(6) La durata minima

(7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di Costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).

(8) Massimo tre mensilità.

(9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.

(10) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) spese generali
- b) spese ascensore
- c) spese riscaldamento
- d) spese condizionamento
- e)
- f)
- g)

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulta dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

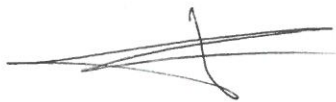
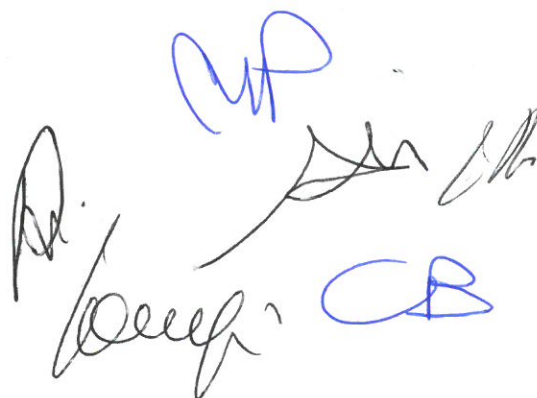
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da corrispondere in

rate alle seguenti scadenze:
aleuro
aleuro
aleuro

aleuro
salvo conguaglio.

(12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.

(13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.



LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

Conforme all'allegato C del D.M. 16.01.2017

Il/La sig./soc. (1)

.....di seguito denominato/a locatore (assistito/a da
(2) in persona
di.....)

concede in locazione al/ alla sig. (1)

.....di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)
(assistito/a da (2)in persona di), che
accetta, per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in via
..... piano..... scala int. composta di n. vani, oltre
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola,
posto macchina in comune o meno, ecc.)

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

B) una porzione dell'unità immobiliare posta in via.....
.....n. piano scala int. composta di n. vani, oltre
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola,
posto macchina in comune o meno, ecc.) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5)

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:

b) prestazione energetica:.....
il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla
prestazione energetica dell'unità immobiliare

c) sicurezza impianti

d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre
.....

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1

(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di mesi (7), dalal.....
..... Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale
periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza
del contratto.

Articolo 2

(Natura transitoria)

Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra depositato il presso il Comune di le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile frequentando il corso di studi di presso (8)

Articolo 3 (Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra e depositato il presso il Comune di , ovvero dell'accordo integrativo sottoscritto tra (9) in data , è convenuto in euro , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: (5)

B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro , importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date (5)

Articolo 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (5) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n. mensilità del canone (10), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: (11)

Articolo 5 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (12) Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro). Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro (13), salvo conguaglio.

Articolo 6 (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (14)

Articolo 7 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 8 (Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9 (Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:

Articolo 10 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:

..... ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (5)

Articolo 11 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12 (Assemblea)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13 *(Impianti)*

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 14 *(Accessi)*

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 15 *(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E, al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 16 *(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

Altre clausole:IL LOCATORE DECIDE DI OPTARE PER IL REGIME CEDOLARE SECCA.....

Letto, approvato e sottoscritto

....., li,

Il locatore

Il conduttore

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Natura transitoria*), 4 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 5 (*Oneri accessori*), 7 (*Pagamento, risoluzione*), 9 (*Recesso del conduttore*), 10 (*Consegna*), 11 (*Modifiche e danni*), 13 (*Impianti*), 14 (*Accessi*), 15 (*Commissione di negoziazione paritetica*), 16 (*Varie*) del presente contratto.

Il locatore

Il conduttore

 Le parti si danno reciprocamente atto che nella conclusione e stipula del presente contratto sono state assistite, a loro richiesta, dall'Organizzazione _____, in persona di _____ e dall'Organizzazione _____, in persona di _____, firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di Milano, le quali sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti medesime, confermano che le pattuizioni contenute nel contratto sono conformi a quanto previsto Accordo territoriale vigente per il Comune di Milano, depositato in data _____.

L'Organizzazione della proprietà edilizia

L'Organizzazione dei conduttori

Per conferma degli elementi oggettivi
Il locatore

Il conduttore

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale,

sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le Aziende per il diritto allo studio indicare: sede, codice fiscale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(3) L'assistenza è facoltativa.

(4) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(5) Cancellare la parte che non interessa.

(6) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.

(7) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.

(8) Indicare il corso di laurea o di formazione post-laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti) in un comune diverso da quello di residenza, presso Università, o sedi universitarie distaccate, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal Regio decreto 31/08/1933 n. 1592 e dalla legge 21/12/1999 n. 508.

(9) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).

(10) Massimo tre mensilità.

(11) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.

(12) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D, al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) spese generali
- b) spese ascensore
- c) spese riscaldamento
- d) spese condizionamento
- e)
- f)
- g)

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulta dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

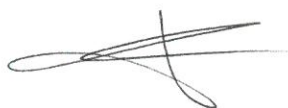
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro , da corrispondere inrate alle seguenti scadenze:

aleuro
aleuro
aleuro
aleuro

salvo conguaglio.

(13) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

(14) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.



7



ALLEGATO D

TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

ASCENSORE

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione
Ispezioni e collaudi

L C
L C
C
C

AUTOCLAVE

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)
Manutenzione ordinaria
Imposte e tasse di impianto
Forza motrice
Ricarico pressione del serbatoio
Ispezioni, collaudi e lettura contatori

L C
L C
C
C
C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili
Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza
Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza

L C
L C
L C
L C
L C
L C
L C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA,

Installazione e sostituzione degli impianti
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale
Lettura dei contatori
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua

L C
L C
C
C
C
C

IMPIANTI SPORTIVI

Installazione e manutenzione straordinaria	L	
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)		C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)		C

IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione e sostituzione dell'impianto	L	
Acquisti degli estintori	L	
Manutenzione ordinaria		C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi	C	

**IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE
DATI INFORMATIVI**

Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare		C

PARTI COMUNI

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	L	
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico		C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari	L	
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari		C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L	
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti		C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere	L	
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni		C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni		C
Installazione e sostituzione di serrature	L	
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati		C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	L	
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo		C
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile		C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L	

PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti	L	
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti		C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario		C



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.



Rifacimento di chiavi e serrature		C
Tinteggiatura di pareti		C
Sostituzione di vetri		C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo, dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare		
Verniciatura di opere in legno e metallo		C
Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento		C
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento	L	C

PORTIERATO

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	L10%	C90%
Materiale per le pulizie		C
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.	L10%	C90%
Manutenzione ordinaria della guardiola	L10%	C90%
Manutenzione straordinaria della guardiola	L	

PULIZIA

Spese per l'assunzione dell'addetto	L	
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.		C
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta	L	
Spese per le pulizie appaltate a ditta		C
Materiale per le pulizie		C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia	L	
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia		C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie		C
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti		C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva		C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori	L	
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti		C

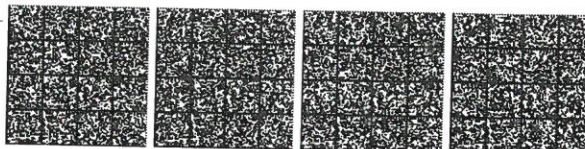
SGOMBERO NEVE

Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso

LEGENDA

L = locatore

C = conduttore



ALLEGATO E**PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NONCHE' MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE****Articolo 1***(Ambito di applicazione)*

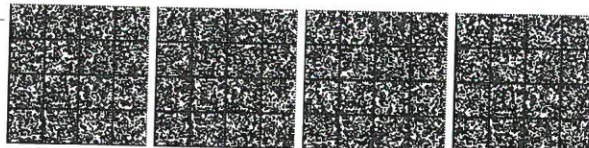
Il presente Allegato stabilisce, in attuazione dell'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431 del 1998 "le procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonché le modalità di funzionamento della Commissione" attivate in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4,5 dello articolo 6:

- controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali o integrativi;
- attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento;
- variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, nonché sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, per la rinegoziazione tra le parti del nuovo canone da corrispondere;
- accertamento, con riferimento ai contratti di natura transitoria, delle condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazione delle condizioni di durata e di ogni altra clausola contrattuale.

Articolo 2*(Richiesta per l'avvio della procedura)*

La parte interessata ad attivare la procedura rivolge ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare o dei conduttori firmatarie dell'accordo territoriale, richiesta per la procedura di negoziazione paritetica e conciliazione presentando istanza nelle forme previste dall'Organizzazione.

L'Organizzazione, valutata l'ammissibilità della richiesta, indica il negoziatore.
La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.



Articolo 3 (Comunicazione)

Il negoziatore indicato provvede, nel termine di 7 giorni dalla presentazione, a dare comunicazione all'altra parte della richiesta ricevuta allegando l'istanza sottoscritta dal richiedente, copia del presente Allegato E e dichiarazione di adesione alla procedura.

Tale dichiarazione contiene l'indicazione della Organizzazione scelta dal ricevente e la sottoscrizione da parte del negoziatore da questa nominato.

Trascorsi 20 giorni dal ricevimento, in assenza della adesione ovvero in caso di esplicito rifiuto, l'Organizzazione comunica alle due parti il mancato esito.

Articolo 4 (Ruolo, obblighi e condotta dei negoziatori)

I negoziatori non assumono poteri decisionali o arbitrali e sono tenuti a svolgere il loro ruolo con diligenza e imparzialità con la finalità di consentire alle parti, con il necessario apporto di competenza ed esperienza, il raggiungimento di un accordo.

E' loro obbligo astenersi dal partecipare alla procedura, ovvero di sospenderne il proseguimento se iniziata, ove ravvisino motivi, anche sopraggiunti, connessi ai rapporti con le parti, che costituiscano possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento dell'incarico.

E' loro obbligo astenersi dall'assumere il ruolo di difensore o arbitro o conciliatore in qualsiasi procedimento di natura contenziosa instaurato tra le parti.

E' loro obbligo portare a termine le procedure di negoziazione per le quali sono stati nominati. Solo nel caso di comprovata impossibilità a proseguire l'adempimento dell'incarico ricevuto, l'Organizzazione di riferimento nomina un nuovo negoziatore.

Articolo 5 (Obblighi di riservatezza)

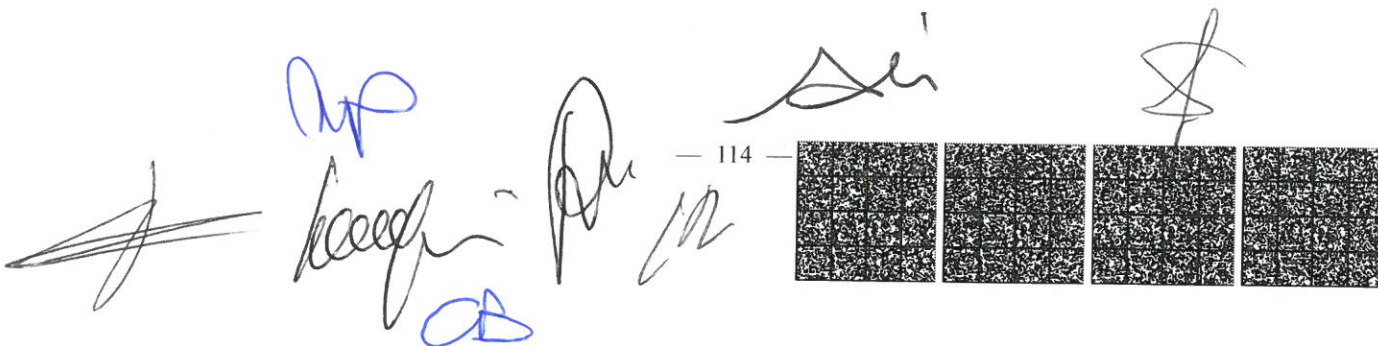
La procedura di negoziazione è riservata e non è consentita la verbalizzazione di qualsiasi dichiarazione, comunicazione e scambio di informazioni.

E' vietato a negoziatori, parti, tecnici, consulenti e comunque ad ogni altro partecipante alla negoziazione ed agli incontri conseguenti, di comunicare a terzi quanto appreso nel corso della procedura.

E' altresì vietato, in ogni eventuale procedimento giudiziario o arbitrale o conciliativo relativo alla stessa controversia, avvalersi delle informazioni di cui i partecipanti abbiano avuto conoscenza in ragione della loro presenza alla procedura.

Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il negoziatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla procedura, a testimoniare, nel corso del giudizio eventualmente promosso sulla stessa controversia, in merito ai fatti ed alle circostanze di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione della procedura.

I negoziatori ed ogni eventuale collaboratore sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal D. lgs n.196 del 2003.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. The page number 114 is visible in the center.

Articolo 6

(Avvio della procedura)

Con il ricevimento dell'adesione da parte della Organizzazione scelta dal richiedente, la Commissione, composta dai due negoziatori indicati, è formalmente costituita. I negoziatori, nel primo contatto, esaminate attentamente le caratteristiche della controversia, valutano in particolare se, data la natura della stessa ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e opportuno formulare una proposta di definizione senza necessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle parti per l'accettazione. Ove si ritenga opportuno tenere un incontro di negoziazione, stabiliscono concordemente una data e una sede dandone comunicazione alle parti. Possono indicare alle parti documenti, certificazioni, conteggi e ogni altro elemento utile alla Commissione per una corretta e informata disamina della materia. I negoziatori concordano le modalità di svolgimento delle necessarie attività di segreteria connesse all'espletamento della procedura.

Articolo 7

(Nomina di consulenti)

Ove la particolare natura della controversia lo richieda, le parti possono concordare la nomina di un consulente tecnico terzo sulla base di criteri di scelta condivisi e il cui onere ricade sulle due parti in uguale misura.

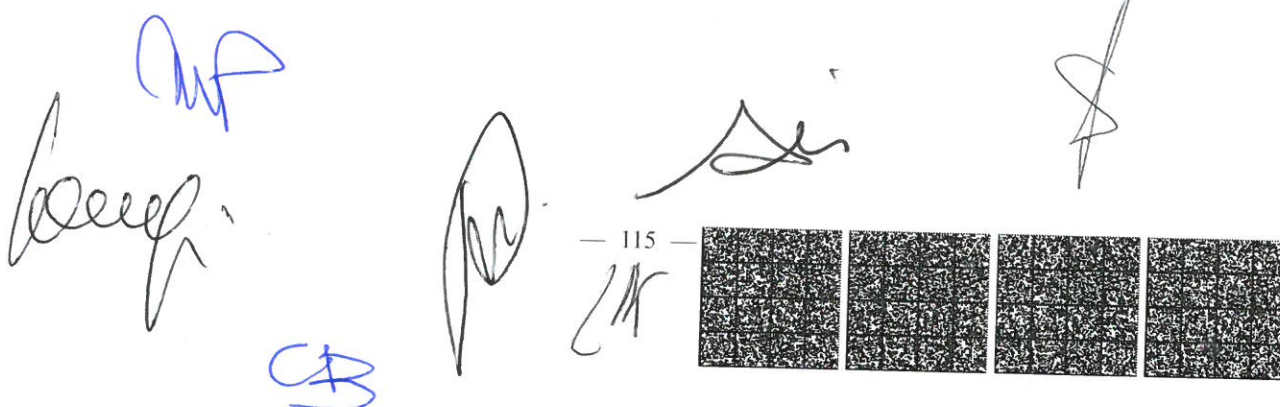
Articolo 8

(Proposta di risoluzione)

Al termine della procedura, la Commissione, ove richiesto concordemente dalle parti, formula, non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, una proposta di verbale di accordo che, sottoscritto dalle parti, definisce la controversia quale atto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 del Codice civile. Il verbale stabilisce altresì ogni conseguente adempimento fiscale e contrattuale a carico delle parti, compresa la possibilità di stipulare un nuovo contratto, per assicurare compiuta attuazione dell'accordo.

17A01858

115

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue and black ink. There are also four rectangular black stamps or seals arranged horizontally. The number '115' is printed above the stamps.